

BILANCIO

Pubblicata la bozza dell'OIC 24: prima applicazione agevolata

di **Alessandro Bonuzzi**

Le **regole di prima applicazione del nuovo OIC 24** puntano a **facilitare** al massimo la fase di transizione. Infatti, fatte salve alcune eccezioni, le società possono scegliere di applicare il nuovo principio contabile **prospettivamente**.

È quanto emerge dalla **bozza** della rinnovata versione dell'OIC 24 pubblicata ieri per la **consultazione** sul sito dell'Organismo italiano di contabilità, al fine di tener conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015 con decorrenza dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

In particolare, il nuovo documento recepisce l'introduzione delle novelle legislative concernenti l'eliminazione, dalla voce dello stato patrimoniale BI2, dei riferimenti ai costi di ricerca e pubblicità, e le modifiche alla norma relativa alla determinazione della vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo.

Nel paragrafo dedicato alle **disposizioni di prima applicazione**, viene stabilito che i **costi di ricerca**, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce **BI2 Costi di sviluppo** se soddisfano i relativi criteri per la capitalizzazione.

Diversamente, i costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, devono essere **eliminati** dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale.

Il meccanismo è previsto in modo analogo anche per i **costi di pubblicità**; quelli precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24 aggiornato nel 2015, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, **dalla voce BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento**.

I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, invece, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono **eliminati** dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale.

Al riguardo, si precisa che, in linea generale, sia i costi di sviluppo sia i costi di impianto e di ampliamento **possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se**:

- è dimostrata la loro **utilità futura**;
- esiste una **correlazione oggettiva** con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro **recuperabilità** che va stimata dando prevalenza al principio della prudenza.

Peraltro, tali costi sono iscrivibili solo con il consenso del **collegio sindacale**, ove esistente. La bozza poi prevede altri requisiti specifici e distinti per categoria.

Da ultimo, per quanto riguarda l'**avviamento**, si prevede che le disposizioni relative all'ammortamento debbano essere applicate **retroattivamente** così come previsto dall'OIC 29.

Sul punto, si ricorda che, secondo la nuova norma, l'ammortamento dell'avviamento deve essere effettuato secondo la sua **vita utile**.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, anche qui è prevista un'applicazione agevolata. Infatti, la società può **scegliere** di non applicare le nuove regole se l'avviamento era iscritto in bilancio prima dell'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Nel caso in cui la società si avvalga dell'applicazione prospettica, essa continua a contabilizzare l'avviamento in conformità al **precedente principio**. Occorre fare menzione della scelta in **nota integrativa**.